

Circ n. 143 Saronno, 08 gennaio 2022

AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: **Covid - Nuove disposizioni**

Si comunica, così come stabilito a livello ministeriale, che le lezioni riprenderanno il giorno lunedì 10.01.2022 in presenza e seguendo il consueto orario pubblicato sul sito. È un momento difficile in merito al crescere dei contagi nella nostra scuola e nel territorio; **in molte classi è attivata la DAD nei confronti degli alunni (oltre 50) che hanno comunicato alla scuola eventuali positività o quarantene (i nominativi sono stati comunicati ai docenti dei vari consigli di classe) e/o lo hanno richiesto**. Gli studenti che non hanno comunicato nulla alla scuola, non sarà attivata la DAD e risulteranno assenti.

Sono state pubblicate, DL n. 1 del 07.01.20211 (pubblicato in GU il 07.01.2022) e Nota MI n. 11 del 08.01.2022, anche le nuove disposizioni per la gestione dei **casi di positività al covid nella scuola**.

Per quanto riguarda le scuole di II grado come il nostro istituto si prevede quanto segue.

In presenza di **UN CASO DI POSITIVITÀ** **nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

* attività didattica: **in presenza**, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
* misura sanitaria: **Auto-sorveglianza** (vedi a pg 3).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

**XXXXX**

In presenza di **DUE CASI POSITIVI nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

• attività didattica: **è sospesa l’attività in presenza**, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

• misura sanitaria: **quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita** - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

1. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

• attività didattica: **in presenza** con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

• misura sanitaria: **Auto-sorveglianza** (vedi a pg 3).

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**XXXXX**

In presenza di almeno **TRE CASI DI POSITIVITÀ** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

• attività didattica: **è sospesa l’attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) -quarantena.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**XXXXX**

Il regime precauzionale **dell’AUTO-SORVEGLIANZA** prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un *test antigenico rapido o molecolare* per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi** al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

**XXXXX**

**Si richiamano le famiglie** **e gli studenti** a **inviare tempestivamente le comunicazioni sulle** condizioni correlate Covid degli studenti (esito positivo di tamponi, stati di quarantena, attese di tamponi, fine quarantena, ecc.) a [vari04000e@istruzione.it](mailto:vari04000e@istruzione.it) e alle mail istituzionali dei Coordinatori di classe. **Tale comunicazione è obbligatoria**: nel periodo di Natale sono emerse alcune positività dopo 5/10 giorni. Questo è stato un comportamento irresponsabile e scorretto nei confronti della scuola, dei compagni, è violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2 predisposte dal Governo perché impedisce il tracciamento e la possibilità di contenimento dei contagi: i Consigli di Classe, esaminate le situazioni, adotteranno dei provvedimenti disciplinari.

Tale comunicazione alla scuola è necessaria per l’eventuale attivazione della DaD. Potranno partecipare da remoto solo gli studenti autorizzati dalla presidenza tramite il docente coordinatore di classe!

Si torna a chiedere a **studenti, famiglie e docenti** di **controllare con assidua regolarità il Registro Elettronico,** così da essere tempestivamente informati rispetto alle più importanti comunicazioni relative all’attività scolastica della classe stessa (come, ad **esempio attivazione DAD** per alcuni alunni, entrate posticipate o uscite anticipate).

Si ricorda con particolare attenzione che, nello spirito collaborativo dettato dall’acuirsi dell’emergenza pandemica nella nostra scuola e nel nostro territorio, con oltre 60 contagi tra studenti e personale scolastico, **è assolutamente necessario rispettare le disposizioni di sicurezza: uso mascherina, distanziamento, pulizia frequente delle mani, areazione aule, rispetto ingressi a scuola nelle porte assegnate alle varie aule, divieto di venire a scuola con sintomi riconducibili a patologie respiratorie** (tipo febbre, tosse, respiro affannoso o difficoltà a respirare, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, alterazione degli odori e del gusto) **e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti**.

Si allega la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021.

Nel ringraziare per l’attiva e costante collaborazione, porgo un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*(Prof. Alberto Ranco)*

La **Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021** prevede che, in caso di **contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19 (familiare, parente, amico, segnalazione ATS, …) al di fuori della scuola:**

1. in caso di

- persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;

- persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;   
- persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

si applica una **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

1. Ai **contatti stretti** **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni** e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, **si applica una quarantena** con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
2. Per i soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**, continua a vigere la **quarantena di 10 giorni** dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
3. Ai soggetti **contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l’isolamento** è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.